



Alla c.a. Programma Ambiente Apuane SPA
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c

Comune di Montignoso
Comune di Pietrasanta
Comune di Forte dei Marmi
Unione dei Comuni della Versilia
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara
Provincia di Massa Carrara
Provincia di Lucca
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale
ARPAT
- Dipartimento di Massa Carrara
- Dipartimento di Lucca
Azienda Usl Toscana nord ovest
- Dipartimento della Prevenzione di Pietrasanta
IRPET
ATO Toscana Costa
Autorità idrica Toscana
- Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord
GAIA S.p.A.
ANAS S.p.A.
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
- Tutela della Natura e del Mare
- Economia Circolare e Qualità dell'aria
- Sismica
Direzione Difesa del suolo e protezione civile
- Genio Civile Toscana Nord
Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale
- Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto
e Viabilità regionale
- Logistica e Cave
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
- Forestazione. Agroambiente, Risorse Idriche nel
Settore Agricolo. Cambiamenti Climatici
- Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello
Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della
Programmazione Leader. Usi Civici



Direzione Urbanistica e Sostenibilità

- Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- VAS VINCA

OGGETTO : PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)”. Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A. Evento del 06/05/2024, cedimento del paramento esterno. Disposizione sospensione del procedimento inoltrata in data 10/05/2024. Riscontro. Invito alla riapertura immediata del procedimento - Risposta

Con riferimento al procedimento in oggetto, in relazione alla nota pec prot. 0321004 del 06/06/2024 inviata da Codesta Società e recante *l'invito alla riapertura immediata del procedimento* di PAUR, per una serie di motivazioni di carattere tecnico e di carattere giuridico, si rappresenta quanto segue.

Premesso che a seguito del cedimento del paramento esterno della Fase 1 di coltivazione della discarica avvenuto in data 06/05/2024, lo scrivente Settore con nota prot. 0321004 del 06/06/2024:

- ha chiesto a Codesta Società, *una volta chiarite le cause del dissesto e le modalità di intervento per i relativi ripristini, di indicare se la documentazione progettuale complessivamente depositata nell'ambito del procedimento, ivi compresa l'ultima documentazione integrativa depositata, possa ancora essere ritenuta idonea e adeguata o se intenda procedere ad adeguamento. Dovrà altresì essere data informazione di come il progetto di ampliamento si relazioni con il "nuovo stato attuale" che verrà a determinarsi al termine della fase emergenziale, con particolare riferimento: alla stabilità del corpo di discarica e del versante roccioso in cui la stessa è ubicata, agli studi e al progetto dei sistemi di regimazione delle acque nonché di estrazione e gestione del percolato.*
- ha sospeso il procedimento di PAUR fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Con la nota pec prot. 0321004 del 06/06/2024 sopra richiamata, Codesta Società ha richiesto la riapertura immediata del procedimento di PAUR, trasmettendo in allegato la *Relazione tecnica in adempimento al provvedimento di diffida e sospensione* [del Settore Autorizzazioni Rifiuti] prot. 0257853 del 07.05.2024. Nel documento, predisposto in adempimento alle richieste avanzate dal Settore Autorizzazioni Rifiuti, viene dato conto:

- degli interventi eseguiti in ottemperanza alla diffida;
- del superamento della fase emergenziale;
- delle possibili cause del cedimento del paramento esterno;
- delle modalità di gestione del percolato;
- della necessità di riprendere urgentemente il procedimento di PAUR senza alcuna modifica proprio al fine di garantire *“stabilità al corpo di discarica”*.



Ciò premesso:

in relazione alla motivazione di carattere tecnico riportata nella nota:

“Come emerge dalla relazione presentata in adempimento alla Diffida del Settore autorizzazioni e rifiuti (che si allega), il paramento esterno (o, più esattamente, la copertura esterna) costituisce la barriera di contenimento del percolato che si crea all'interno del corpo dei rifiuti.

Come già sottolineato dalla scrivente nella comunicazione ex art. 21 undecies D.Lgs. 152/2006 inoltrata al Settore autorizzazioni e rifiuti, le caratteristiche costruttive del paramento esterno, così come definite nel progetto, vedono la sistemazione, dall'interno verso l'esterno, di: 1. strato di rifiuti misti a ridotto tasso di umidità dello spessore di ca. 15 m compattato; 2. strato di materiale minerale compattato articolato in una parte subverticale ed una orizzontale dello spessore medio non inferiore a 1 m ca. nella porzione verticale e 0,5 m nella parte orizzontale di copertura; 3. telo impermeabilizzante di 1 mm di spessore sormontato e non saldato (per evitare la formazione di sacche di aria e favorire una agevole aderenza all'argilla e compensare eventuali assestamenti senza creare tensioni); 4. telo drenante costituito da TNT da g 200;

5. strato di terreno e rocce di scavo con dimensioni dei ciottoli medio grandi a costituire uno strato drenante (da gestirsi in cantiere), costituito nella parte basale del singolo gradone da quattro file di gabbie armate con armatura in acciaio; 6. strato di copertura in terreno a matrice vegetale per la rinaturazione di spessore minimo di 1 m. Al fine di prevenire il dilavamento la superficie di scarpata esterna inclinata a circa 40° sarà rivestita con classica biostuoia in iuta.

La prima parte del paramento esterno realizzata nella fase 1 prevedeva la realizzazione dei punti da (1) a (4) costituendo una prima copertura composta da uno strato minerale di argilla impermeabilizzato a protezione dalle infiltrazioni di pioggia con lo scopo di impedire l'ingresso di nuove acque di infiltrazione superficiale a produrre nuovo percolato.

Tuttavia, affinché la copertura con argilla sia funzionale nel tempo è necessario che il paramento sia completato con la costruzione del riporto in terre e rocce e terre armate (punti 5 e 6) al fine di conferire al sistema di copertura una consolidata stabilità strutturale.

Ora, dal momento che le fasi di coltivazione (fase 1, fase 2, fase 3) coincidono, di fatto, con il graduale arretramento dell'abbancamento verso il fronte roccioso, il progetto, in considerazione dell'ampiezza e dell'inclinazione dell'opera finita e degli spazi operativi, ha previsto l'avanzamento del piano di coltivazione di ciascuna delle tre fasi vincolato alla sistemazione finale dell'abbancamento corrispondente alla fase precedente.

Pertanto, le opere di chiusura della fase 1 coincidono con quelle propedeutiche alla preparazione del piano di coltivazione di fase 2 e quelle di chiusura di fase 2 coincidono con quelle propedeutiche alla fase 3, tanto che, ad esempio, l'avvio della fase 1 di coltivazione ha consentito (e richiesto) la realizzazione del paramento esterno limitatamente ai predetti punti da (1) a (4) di cui al precedente elenco.

Ne consegue che senza l'avvio delle lavorazioni di cui alla fase 2 non è oggettivamente e giuridicamente possibile eseguire le opere di consolidamento dello strato di argilla impermeabilizzato che oggi costituisce il paramento esterno di fase 1.”

si fa presente che la sospensione del procedimento di PAUR in corso non riguarda la Fase 1 ma riguarda altre ed



ulteriori fasi di coltivazione. Pertanto detta sospensione non può in alcun modo essere addotta a motivazione per la mancata esecuzione di obblighi a carico di codesto Gestore e, soprattutto, se questi riferiti alla fase 1 non oggetto di nuovo procedimento. Si ricorda che la mancata realizzazione di opere urgenti e necessarie alla messa in sicurezza dell'impianto in gestione e all'ottemperanza alle diffide di questa Regione, potrà essere imputata solo ed esclusivamente alla responsabilità del Soggetto gestore.

Si ricorda altresì che, qualora il Proponente ritenga che le attività necessarie per la messa in sicurezza della discarica nella sua configurazione attuale, si inquadrino quale modifica del progetto autorizzato di cui all'AIA vigente (relativa alla Fase 1), il medesimo può, indipendentemente dal procedimento di PAUR in corso (progetto di Fase 2 e Fase 3), presentare allo scrivente Settore VIA specifica istanza ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, ai fini della valutazione della sostanzialità della modifica.

A tal riguardo, per il caso specifico, si richiamano le disposizioni di cui al regolamento 19R/2017 il quale riporta, fra i casi di modifiche non sostanziali ai fini delle procedure di VIA, tra le altre, anche le modifiche relative ai progetti concernenti: interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle prescrizioni degli organi di controllo, in materia di ambiente, tutela della salute e della sicurezza della popolazione e dei lavoratori.

Ne consegue che gli interventi necessari per la messa in sicurezza della discarica esistente (Fase 1) potranno essere realizzati, senza indugio alcuno se inclusi nelle casistiche suddette.

Riguardo alla motivazione di carattere giuridico riportata nella nota:

“Tali lavorazioni, come detto funzionali a garantire stabilità al paramento esterno, non sono state eseguite nelle more del procedimento di PAUR poiché codesto Settore non ha preso in considerazione la possibilità di consentire la prosecuzione, anche solo parziale, dei lavori ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Tale articolo, infatti, consente infatti, come ritenuto anche dall'allora Ministero della Transizione Ecologica in sede di interpello ex art. 3 septies D.Lgs. 152/2006, “di proseguire i lavori già avviati o le attività legate all'esercizio di un'opera realizzata senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica ambientale, nelle more dell'avvio di un nuovo procedimento di valutazione ambientale nei termini fissati dall'autorità competente” (interpello n. 121525 dell'8.11.2021)” si evidenzia che detta fattispecie non si applica al caso in esame. Il citato interpello, infatti, è relativo al caso di opere realizzate in violazione della normativa VIA di cui all'art. 29 del D. Lgs. 152/06 (progetti a cui si applicano le disposizioni del codice dell'Ambiente realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA) e non è il caso in esame. Allo scrivente Settore risulta infatti che il *“progetto di completamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU)”*, sia stato sottoposto a VIA conclusasi con Determinazione n. 656/2011 della Provincia di Massa Carrara e le opere di Fase 1 siano state realizzate in corso di validità della pronuncia di compatibilità ambientale.

Riguardo alle ulteriori motivazioni di carattere giuridico riportate nella nota:

“Nel riscontrare la nota di codesto settore, la scrivente ritiene opportuno, in via preliminare, effettuare alcune considerazioni circa la legittimità e l'opportunità, anche in relazione all'interesse pubblico perseguito, del provvedimento di sospensione del procedimento di PAUR disposto da codesto Settore.

Anzitutto, nessuna previsione dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006, conferisce all'Autorità Competente il potere di sospendere il procedimento di PAUR che, come noto, è scandito da precise sequenze procedurali con termini qualificati come perentori anche ai sensi dell'art. 2 commi 9 – 9 quater L.241/1990.



La ratio sottesa ad una siffatta rigida scansione procedimentale è quella di semplificare le procedure e razionalizzare il processo decisionale così come indicato nella stessa Direttiva 2014/52/UE della quale l'art.27 bis (introdotto dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. 104/2017) costituisce recepimento.

Il procedimento di sospensione, peraltro in contrasto con le motivazioni tassative che giustificano l'istituto generale di cui all'art. 6 L. 241/1990, presenta, quindi, a nostro parere, profili di illegittimità oltre a rivelarsi inopportuno anche alla luce del principio di precauzione invocato da codesto Settore a sostegno della propria scelta."

si fa presente che la sospensione del procedimento è stata disposta in una condizione del tutto "straordinaria" e assunta anche nell'ottica di tutela del Proponente, offrendogli la possibilità di integrare la documentazione già depositata con eventuale nuova documentazione adeguata, in relazione agli interventi effettuati ed alle verifiche e approfondimenti svolti dopo il cedimento del paramento. Ciò anche al fine di sottoporre a PAUR un progetto adeguato in esito all'evento e, conseguentemente, tale da garantire un idoneo grado di tutela dell'ambiente e della sicurezza e salute dei cittadini.

Ciò premesso, si rileva che non è in ogni caso fornita risposta alle richieste già formulate con la nostra nota pec 0264905 del 10/05/2024, ai fini dell'eventuale riattivazione del procedimento di PAUR.

Tuttavia, qualora Codesta Società ritenesse di voler procedere con la documentazione oggi agli atti del procedimento, nel caso in cui pervenga esplicita richiesta in tal senso, questo ufficio rimane disponibile alla immediata riattivazione del PAUR oggi sospeso, per le valutazioni conclusive di competenza della Conferenza dei Servizi, conclusioni che terranno in debita considerazione eventuali incertezze derivanti dall'evento verificatosi nell'area di intervento.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Ing. Silvia Spadi (tel. 055 4385089) e-mail silvia.spadi@regione.toscana.it ;
- Ing. Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e-mail annamaria.debernardinis@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

AMDB/SS